

STATUTO

B WASH S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA MONTE CERVINO
8/A

Numero REA: AR - 216635

Codice fiscale: 02458680515

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

"STATUTO della B WASH S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Art. 1) E' costituita un'impresa sociale nella forma della società a responsabilità limitata denominata:

"B WASH S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Arezzo (AR).

Art. 3) La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

Le attività di interesse generale che la società svolgerà sono:

- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri Enti del Terzo Settore; inoltre, svolgerà consulenze e servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

In particolare, la Società svolgerà -potendo utilizzare anche contributi di terzi, di altre società e di professionisti- lo svolgimento di attività di lavanderia industriale e automatica, comprese le seguenti attività connesse:

fornitura di servizi di lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura di abbigliamento, biancheria da letto, biancheria da tavola, tessuti per la casa e altri articoli tessili;

gestione di servizi di lavaggio automatico, compresa la fornitura di detersivi e l'assistenza tecnica per le apparecchiature;

noleggio di biancheria e abbigliamento professionale per settori quali l'ospitalità, la ristorazione, l'industria alberghiera e altri settori correlati;

pulizia e manutenzione delle attrezzature e delle macchine utilizzate per i servizi di lavanderia;

servizi di ritiro e consegna a domicilio per clienti aziendali e privati;

consulenza e assistenza tecnica per l'ottimizzazione dei processi di lavanderia industriale;

vendita di prodotti correlati alla lavanderia, come detersivi, ammorbidenti e accessori.

La società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività direttamente o indirettamente connesse con l'oggetto sociale, nonché partecipare ad altre società aventi scopo analogo o affine.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere -ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico- operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di

qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società, enti o consorzi aventi scopo analogo, affine o connesso con il proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060.

Art. 5) Il capitale della società è di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di Legge.

L'assemblea dei soci ha deliberato in data 3 aprile 2025, l'aumento del capitale sociale all'importo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e precisamente:

- quanto ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), da essere riservato in sottoscrizione al socio, in esercizio del proprio diritto di sottoscrizione, e da essere liberato in denaro o in natura con facoltà di scelta da parte del socio, assegnando al socio, per la sottoscrizione della quota stessa, il termine del 30 (trenta) settembre 2025 (duemilaventicinque); prevedendo espressamente che l'aumento di capitale per l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) sia "inscindibile";
- quanto ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) da essere riservato in sottoscrizione al socio, in esercizio del proprio diritto di sottoscrizione e da essere liberato in denaro, senza sovrapprezzo, a partire dal 1 (uno) ottobre 2025 (duemilaventicinque), e successivamente, o anche anticipatamente alla scadenza del termine suddetto in caso di rinuncia anticipata da parte del socio al proprio diritto di sottoscrizione, da essere offerto in sottoscrizione anche a terzi per il residuo importo, senza sovrapprezzo, e da essere liberate in denaro nei modi consentiti dalla legge, assegnando ai terzi, per la sottoscrizione delle quote stesse, il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette), il tutto senza sollecitazione del pubblico risparmio; nonché, atteso il particolare interesse della società di coprire l'intero capitale di rischio per Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero), prevedendo quale particolare modalità di aumento ai sensi dell'art. 2481-bis, secondo comma, del Codice Civile, che qualora l'aumento di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) non venga sottoscritto dai terzi, possa essere sottoscritto dai soci, e liberato in denaro entro il medesimo termine finale del 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette); espressamente prevedendo, altresì, ai sensi dell'articolo 2481-bis, terzo comma,

del Codice Civile, che l'aumento per l'importo di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) sia "scindibile", e quindi che il capitale resti determinato nell'importo risultante dalle sottoscrizioni raccolte alla scadenza del detto termine; dette sottoscrizioni saranno immediatamente efficaci (cd aumento di capitale "progressivo"), attribuendosi così ai sottoscrittori, al momento stesso della sottoscrizione le partecipazioni sottoscritte e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Art. 6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.

Art. 7) Fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482ter Codice Civile, l'aumento di capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte di esso, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito nella sede della società dei documenti previsti dall'articolo 2482bis Codice Civile.

Art. 8) Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. Possono, altresì, essere attribuiti a singoli soci particolari diritti concernenti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili della stessa.

Art. 9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Art. 10) In caso di decesso di un socio le quote del defunto si trasferiscono di diritto ai suoi eredi o legatari.

Art. 11) Ogni socio che desideri cedere in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, le proprie quote dovrà comunicare tale sua intenzione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'offerta.

Su tali quote sarà riservato agli altri soci il diritto di prelazione, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17. Nell'offerta dovranno essere specificati il prezzo della cessione, il nominativo dell'eventuale acquirente e tutte le altre condizioni di vendita. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di offerta, gli altri soci potranno comunicare, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione. La mancata risposta sarà considerata rinuncia al diritto stesso.

Qualora più soci intendano esercitare, nei modi e termini di cui

sopra, il diritto di prelazione, le quote dovranno esser loro cedute in proporzione a quelle da ciascuno possedute.

Il trasferimento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni successivi alla rinuncia del diritto di prelazione.

Nelle ipotesi nelle quali non sussista un corrispettivo o lo stesso non sia stabilito in denaro, il corrispettivo della cessione, se non determinato di comune accordo tra le parti, sarà stabilito da un perito nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

Art. 12) Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo.

La raccomandata dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso.

Art. 13) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto o escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove mancanti, in materia di Società per Azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17.

Art. 14) Tutte le decisioni di competenza dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Art. 15) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza assembleare e dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea stessa. In mancanza delle formalità suddette opera il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2479bis Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. Le Assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni, tutte necessarie, che:

- salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria ai sensi del presente statuto, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le

dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Nei casi previsti dalla legge ed in quelli in cui il presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da Notaio.

Art. 17) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, nel numero determinato dalla decisione dei soci. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per il minor tempo di volta in volta stabilito dai soci all'atto della nomina. Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica

professionale e sulla onorabilità;

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

La cessazione dalla carica anche di uno solo degli amministratori, da qualunque causa essa dipenda, comporterà la decadenza dell'intero organo amministrativo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2385 del Codice Civile, in quanto applicabile; in tale ipotesi ed in mancanza dell'Organo di Controllo i soci detentori della maggioranza del capitale sociale potranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori compete il totale rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico. Ai medesimi possono essere attribuiti compensi annui, gettoni di presenza fissi e/o in percentuale sugli utili netti conseguiti dalla Società. Agli amministratori possono inoltre essere riconosciute delle indennità di fine rapporto, anche in forma assicurativa da accantonare annualmente nei modi consentiti dalla legge.

Art. 18) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata, ai sensi dell'articolo 2475, terzo comma, del Codice Civile, a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati; in tale caso l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza l'unico responsabile è l'amministratore più anziano di età.

Art. 19) All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 20) Quando non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un eventuale vice presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno o su domanda di almeno due Amministratori, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con raccomandata spedita ai membri del consiglio e, ove nominato, all'organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima. Detto avviso dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare dell'ordine del giorno. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di più di due membri, in caso di parità di voti, ha prevalenza la decisione cui accede colui che presiede l'adunanza.

Comunque il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza l'unico responsabile.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni, tutte necessarie, che:

- salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria ai sensi di quanto sopra stabilito, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante;
- che sia consentito al presidente di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente e all'eventuale vice presidente, nonché, per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, a qualunque Consigliere di Amministrazione incaricato per l'oggetto nelle deliberazioni suddette; inoltre agli amministratori delegati, ai direttori ed ai procuratori, qualora nominati, nei limiti ad essi conferiti all'atto della nomina.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiunta o congiunta è determinato secondo le prescrizioni e limitazioni indicate nell'atto di nomina; in caso di omessa previsione all'atto della nomina, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiunto.

Possono essere nominati institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Art. 22) Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un Organo di Controllo o un Revisore.

L'organo di controllo può essere, a scelta dell'assemblea:

* monocratico, o

* pluripersonale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

All'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di legge può essere attribuita anche la revisione legale.

Resta salva la facoltà per la società di nominare un Revisore Legale o una Società di Revisione.

Il Sindaco unico, il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominati, durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo

comma dell'articolo 2364 c.c..

Salvo quanto infra previsto, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo comma.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Art. 24) *La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.*

Art. 25) *Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori sono devolute all'Assemblea, osservate le disposizioni di Legge.*

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del

d.lgs. 112/2017.

Art. 26) *Le presenti norme relative al funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.*

Art. 27) *Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.*

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Art. 28) *Al presente atto si applicano le disposizioni del D.Lgs 112/2017, e in quanto compatibili con detto decreto, le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita".*